

ravvisabili, in termini di idonea dimostrazione sulla base delle circostanze rappresentate, i sottesi caratteri di onerosità”.

Parte opponente sostiene che il provvedimento avrebbe erroneamente individuato la disciplina applicabile agli atti costitutivi di garanzia per debito proprio, quale è l'atto di costituzione di pegno stipulato in data 6/2/13, nell'art. 64 lf, ritenendolo atto a titolo gratuito e in quanto tale revocabile per essere stato compiuto nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; in realtà, secondo l'opponente, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 67, primo comma, nn.3 e 4 lf.

Ora, è documentato che Ardesia srl ha stipulato con Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi un contratto di mutuo ipotecario in data 1/2/08 rep.

29963 notaio Brescancin con conseguente iscrizione di ipoteca sul capannone industriale sito a Cison di Valmarino (v. doc.2 opp.te); è, altresì, documentato che in data 6/2/13, ad ulteriore garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo ipotecario n. 06000066457, stipulato in data 1/2/08, ha costituito in pegno titoli obbligazionari di Banca Prealpi per un valore nominale di € 130.000,00 (v. doc.6 opp.te).

Si discute del carattere di tale ulteriore garanzia: oneroso, secondo l'opponente, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art.67 lf, primo comma, nn.3 e 4, trattandosi di atto stipulato a garanzia di un debito preesistente non ancora scaduto e, in parte, scaduto; gratuito, secondo la curatela con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 64 lf, come ritenuto dal GD nel provvedimento impugnato. L'applicabilità dell'una o dell'altra disciplina assume rilievo nel caso di specie in quanto, solo se atto a titolo gratuito, il pegno del 6/2/13 è inefficace per essere atto revocabile nei

due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 21/1/15.

L'opposizione non può essere accolta.

Va, innanzitutto, richiamato il principio espresso dalla SC secondo cui *“in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 lf, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. (Cass.6538/10).*

Da tale principio generale, attuale anche dopo la riforma, discende che la garanzia reale prestata per debiti non scaduti, in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ancorché proprio, deve ritenersi di natura gratuita laddove risponda all'interesse esclusivo del creditore. E che, nell'operazione in esame, l'interesse perseguito era unicamente quello di Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, è ammesso dalla stessa opponente la quale, sia nel ricorso introduttivo e sia nella memoria autorizzata di replica, ha riconosciuto che la richiesta integrativa di garanzia da parte della banca mediante la sottoscrizione dell'atto di pegno era stata

dettata dalla sopravvenuta diminuzione di valore del capannone ipotecato contestualmente alla concessione del mutuo da parte della banca.

Ora, a prescindere dal fatto che dall'atto di pegno 6/2/13 non emerge alcun collegamento con la asserita diminuzione del valore dell'immobile oggetto di ipoteca, tale affermazione dimostra come la garanzia reale prestata da Ardesia srl rispondesse unicamente all'interesse del creditore garantito dovendosi tenere conto che le restituzioni derivanti dal mutuo concesso erano a circa metà della durata del contratto stipulato nel 2008 per 10 anni (v. art.3 doc.2 opp.te), che non è contestata la regolarità dei pagamenti fino al momento della integrazione della garanzia e che nessun corrispettivo economicamente apprezzabile era stato pattuito.

Né può dirsi che l'onere della prova della gratuità dell'atto sia a carico della curatela posto che, mancando la controprestazione, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, con la conseguenza che, nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64 l.fall., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare, con ogni mezzo previsto dall'ordinamento, che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile (Cass. 4454/16; SU 6538/10). **R**

Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto esula dalla previsione dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di revocatoria delle garanzie a titolo oneroso, e resta soggetto, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dal precedente art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti.

Il convincimento espresso rende superfluo l'esame di ogni altra domanda o argomentazione.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/14, in base alle fasi effettivamente svolte e tenuto conto del valore della controversia.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Condanna Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi soc. ~~Coop.~~ alla rifusione a favore di Fall. Ardesia srl delle spese processuali, liquidate in complessivi €.8.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13 DPR 115/02 comma 1 *quater*.

Si comunichi.

Treviso,

9/1/2017

Il Giudice relatore

~~Caterina Passarelli~~



Il Presidente

